

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO n. 124 del 11.11.2020)

TITOLO III-BIS REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA

COMPORTAMENTO da osservare per la DAD e relative SANZIONI in caso di infrazione.

TABELLA A - IN RELAZIONE ALL'ACCESSO PIATTAFORMA G-SUITE E AGLI STRUMENTI

TABELLA B- IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

TABELLA C- IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

PREMESSA

A seguito della **emergenza legata alla pandemia da COVID-19**, che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, l'IPSSCOA R. Viviani ha provveduto tempestivamente a **dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza**, al fine di garantire la **continuità dell'azione educativo-didattica** ed il **successo formativo** degli studenti.

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire norme generali di comportamento per il corretto accesso alla piattaforma e agli strumenti della didattica a distanza (DAD/DDI), e per la fruizione delle attività didattiche a distanza attivate dallo stesso IPSSCOA R. Viviani.

Inoltre esso fornisce le seguenti Indicazioni operative per la Giustificazione delle assenze e ritardi durante la fase di DAD/DDI applicata in emergenza:

a partire dal corrente anno scolastico, le assenze e i ritardi degli studenti sono giustificati dai genitori mediante il registro elettronico Argo, accedendo con le credenziali riservate;

le credenziali verranno inviate direttamente ai genitori sulle mail indicate al momento dell'iscrizione;

I genitori dovranno custodire responsabilmente le credenziali di accesso al sistema, considerato che esse consentono la visualizzazione e la modifica di dati personali e che l'utilizzo delle stesse da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dell'alunno e all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l'amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII);

I genitori sono tenuti alla responsabile vigilanza sui comportamenti dei propri figli, anche attraverso la corretta gestione di questo servizio.

Il Regolamento è articolato come segue:

- **SEZIONE PRIMA: Tabelle di corrispondenza comportamenti/ sanzioni**
- **SEZIONE SECONDA : Trattamento dei dati e Tutela della privacy.**

SEZIONE PRIMA:**TABELLA A - IN RELAZIONE ALL'ACCESSO PIATTAFORMA G-SUITE E AGLI STRUMENTI****TABELLA B- IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA****TABELLA C- IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE****TABELLA A) CORRISPONDENZA COMPORTAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE ALL'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA G-SUITE E AGLI STRUMENTI**

COMPORTAMENTO DA OSSERVARE.	SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
Lo studente deve custodire con cura la <u>password personale</u> e <u>non consentirne l'uso</u> ad altre persone	La violazione delle norme di comportamento della Tabella A porterà alla <u>sospensione</u> , da parte dell'Istituto, <u>dell'account personale dello Studente</u> e, qualora si configuri un reato , alla <u>comunicazione agli Organi competenti</u> .	Il Dirigente Scolastico sentito il Team competente.
Lo studente non deve consentire ad altri, a nessun titolo, l' <u>utilizzo della piattaforma</u> Google Suite for Education		
Lo studente non deve diffondere informazioni <u>riservate</u> di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio.		
Lo studente ha l'obbligo di utilizzare i <u>servizi offerti</u> solo ad <u>uso esclusivo per le attività didattiche</u> della scuola		
Lo studente non deve utilizzare la piattaforma in modo tale da <u>danneggiare, molestare o insultare altre persone</u> .		
Lo studente non deve creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali <u>offensivi, osceni o indecenti</u> per altre persone o soggetti pubblici.		
Lo studente non deve creare e/o trasmettere <u>materiale commerciale o pubblicitario</u> se non espressamente richiesto.		
Lo studente non deve curiosare nei file altrui, violando la riservatezza degli altri studenti o di altri soggetti.		

TABELLA B - CORRISPONDENZA COMPORAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

COMPORAMENTO DA OSSERVARE	SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
<p>Lo studente non deve <u>registrare e/o divulgare la lezione</u> tenuta in video-conferenza o in altro modo predisposta <u>ed inviarla</u> al di fuori del gruppo-classe senza l'autorizzazione del docente.</p>	<p>La violazione della norme della Tabella B sarà <u>debitamente annotata dal docente di turno e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento</u>, che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.</p>	<p>Il Docente della disciplina</p>
<p>Lo studente non deve, durante le lezioni in videoconferenza, <u>effettuare e diffondere riprese audio-video</u> di qualunque genere nelle quali <u>siano riconoscibili i partecipanti al gruppo classe e/o i docenti</u>.</p> <p>Lo studente durante le videolezioni <u>non deve mangiare, fumare, allontanarsi senza permesso del docente</u>.</p> <p>Lo studente non deve interferire con il lavoro dei docenti o dei compagni, <u>né danneggiarlo o distruggerlo</u>.</p> <p>Lo studente per la videolezione <u>deve collocarsi in luoghi adeguati all'interno della propria abitazione o simile (è tassativamente vietato collegarsi per strada, al bar, al ristorante, o in luoghi non idonei all'attività didattica)</u>.</p>	<p>La violazione reiterata delle norme della presente tabella sarà considerata di particolare gravità, con conseguente <u>sospensione dalle attività didattiche a distanza per un periodo da 1 a 15 giorni e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento</u> che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.</p> <p>Sanzione prevista per collegamento in luogo non idoneo, allontanamento dalla lezione e conseguente annotazione sul registro elettronico</p>	<p>Il Consiglio di classe</p> <p>Il docente della disciplina</p>

TABELLA C- CORRISPONDENZA COMPORAMENTI / SANZIONI IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

COMPORAMENTO DA OSSERVARE	SANZIONE IN CASO DI INFRAZIONE	SOGGETTO COMPETENTE
<p>1-Lo studente è tenuto ad accedere in piattaforma per le lezioni in video-conferenza in corrispondenza dell'orario della lezione programmato dal docente.</p> <p>1a- Lo studente può collegarsi entro max 5 minuti dall'inizio della lezione.</p> <p>1b-Lo studente come previsto dal regolamento di Istituto può entrare non oltre la seconda ora (9.15) e deve essere giustificato dal genitore, nello stesso giorno o massimo il giorno successivo.</p> <p>1c-Lo studente che abbandona le lezioni, durante la giornata, sarà considerato assente per le ore successive (si configura come uscita anticipata dall'istituto da giustificare dal genitore, in caso negativo, sarà oggetto di sanzioni).</p>	<p>La violazione della norme 1- 1a - 1b - 1c - 2-3-4 della Tabella C sarà <u>debitamente annotata dal docente di turno e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento</u>, che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.</p> <p>Inoltre l'alunno/a che si rifiuta di partecipare alla lezione con la telecamera accesa (tranne diversa indicazione del docente della materia), sarà escluso dal docente, il quale lo annoterà nel registro elettronico.</p>	<p>Il Docente della materia</p> <p>Il Consiglio di classe</p>
<p>2-Lo studente è tenuto a non abbandonare la lezione prima del termine della stessa.</p>		
<p>3- Lo studente è tenuto a mantenere un comportamento dignitoso e decoroso anche nell'abbigliamento, nel rispetto della propria persona, dell'insegnante e dei propri compagni di classe. Durante i collegamenti in videoconferenza è come se si fosse in aula.</p>	<p>Un comportamento reiterato (massimo cinque volte) determinerà provvedimenti disciplinari in automatico, con sospensione dalle attività didattiche in presenza o in DAD/DDI da 1 a 3 giorni.</p>	<p>Il Docente della materia</p> <p>Il Dirigente Scolastico o suoi collaboratori</p>
<p>4- Lo studente è tenuto, nel corso della lezione in videoconferenza, a <u>mantenere disattivato il microfono</u>, a meno che non venga interpellato dal docente, e, a <u>tenere accesa</u> la videocamera.</p>		
<p>5-Lo studente è tenuto a verificare quotidianamente in piattaforma, la presenza di <u>lezioni, compiti, appuntamenti, avvisi, etc.</u></p>	<p>La violazione della norme 5-6 della Tabella C sarà debitamente annotata dal docente di turno e, <u>in caso di recidiva, sarà valutata ai fini della attribuzione del profitto nella singola materia e dell'attribuzione del voto di comportamento</u>, che inciderà sul credito scolastico laddove sia previsto.</p>	<p>Il docente della materia</p>
<p>6-Lo studente è tenuto a svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli entro le scadenze definite dai docenti.</p>		<p>Il Consiglio di classe in sede di scrutinio.</p>

- **SEZIONE SECONDA: TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY:**

La legge di riferimento in materia di trattamento dei dati è il **Regolamento Generale sulla Protezione dati: Regolamento UE 2016/679- GDPR**

Si richiama la definizione contenuta nel Regolamento Generale sulla Protezione dati:

Regolamento UE 2016/679 di dato personale:

Art. 4: Definizioni comma 1.

«dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Art. 6 – Liceità del trattamento

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;*
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*

Tra i dati rientrano:

- i dati personali che si registrano nelle nostre videolezioni: le nostre immagini sia di Studenti sia di Docenti, le nostre presenze, alcuni scorci delle nostre abitazioni, dei luoghi in cui quotidianamente svolgiamo le nostre attività privatamente;
- i nostri identificativi mail e le varie credenziali associate a ciascuno di noi.

Nel riportarsi alle ultime disposizioni del Garante della privacy *sulla protezione dei dati nella didattica a distanza si precisa che:

1. Non c'è bisogno di consenso : l'IPSSEOA R. Viviani, che utilizza sistemi di didattica a distanza non deve richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate alla scuola stessa.
2. L'IPSSEOA R. Viviani vigilerà che i dati trattati per suo conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.
3. L'IPSSEOA R. Viviani vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.
4. Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.
5. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, l'IPSSEOA R. Viviani assicura la trasparenza del trattamento informando gli interessati (alunni, studenti,

genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, in ordine, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento, che deve peraltro limitarsi all'esecuzione dell'attività didattica a distanza, nel rispetto della riservatezza e della dignità degli interessati (d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, spec. art. 1; art. 13 del Regolamento).

Riguardo ai materiali originali prodotti da docenti e alunni giova richiamare la normativa sul diritto d'autore: Codice Civile, articolo 2577 e seguenti, Legge n. 633 del 1941 - ultimo aggiornamento 26 maggio 2019.

Art. 2577 c.c.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 12 L.633/1941

*L'autore ha il **diritto** esclusivo di pubblicare l'opera.*

*Ha altresì il **diritto** esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa **legge**, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.*

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

* Le note del Garante della privacy oltre che pubblicate, unitamente alla Informativa sulla privacy, sul nostro sito nella apposita sezione, sono consultabili ai seguenti link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784>

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9302778>

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300791>

